

COMUNE DI TUSA

PROVINCIA DI MESSINA

REP. N. 128

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA A CASTEL DI TUSA - 5 AULE.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'anno Duemilaquattordici addì sei del mese di Giugno

nella Residenza Municipale di Tusa, avanti a me Dr.ssa Testagrossa Anna Angela Segretario del Comune di Tusa, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

da una parte, la Sig.ra Levanto ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tusa, codice fiscale 85000610833 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica ;

dall'altra il Sig. Genco Giuseppe nato a Mussomeli il 07.01.1955 ed ivi residente in Via Liguria n. 3, C.F. GNC GPP 55A07 F830R nella qualità di Titolare e direttore tecnico dell'impresa individuale con sede legale in Mussomeli Via Liguria n. 3, P.I. 01177240858, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

che con delibera di G.C. n. 105 del 13.09.2013, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la manutenzione straordinaria della

scuola elementare sita a Castel di Tusa – 5 aule, per l'importo complessivo di € 99.990,00 stabilendo, in caso di finanziamento del progetto, l'impegno al cofinanziamento a carico del Comune di € 4.999,50 pari al 5% dell'importo complessivo del progetto.

Che con successiva deliberazione di G.C. n. 161 del 18.12.2013 veniva preso atto del D.D.G. n. 4500 del 15.10.2013, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato l'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento dalla quale si evince che il progetto di che trattasi è stato finanziato per l'importo di € 99.990,00 di cui il 5% pari ad € 4.999,50 a carico del Comune, rimodulato il quadro economico e assunto l'impegno al cofinanziamento;

Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 263 del 27.12.2013 è stata fissata per l'affidamento dei lavori la procedura negoziata di cui agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e approvato il relativo avviso di manifestazione di interesse;

Che l'avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito internet del Comune e all'albo del Comune dal 30.12.2013 al 10.01.2014;

Che entro il termine del 10.01.2014 sono pervenute n. 86 manifestazioni di interesse. Che nella giornata del 10.01.2014 ha avuto luogo il sorteggio pubblico per la individuazione dei quindici concorrenti da invitare alla procedura negoziata di che trattasi;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16 del 31.01.2014 è stato approvato, tra l'altro, lo schema della lettera d'invito per l'affidamento dei lavori di che trattasi e l'elenco delle ditte da invitare;

CHE con lettere del 03.02.2014 le quindici imprese sorteggiate sono state invitate a produrre offerta entro il 11.02.2014;

Che le operazioni di gara iniziate il 11.02.2014 sono state completate nella stessa giornata, giusto verbale da cui risulta provvisoriamente aggiudicataria

dell'appalto di che trattasi l'Impresa Costruzioni Genco Giuseppe con sede in Mussomeli, per l'importo di € 39.385,9201, al netto del ribasso percentuale del 33,3377% oltre oneri per la sicurezza e costo manodopera;

Che con determina dirigenziale n. 26 dell' 11.02.2014 è stato approvato il verbale di gara, l'aggiudicazione provvisoria e disposta l'aggiudicazione definitiva alla predetta Ditta.

Che in data 21.02.2014 si sono concluse le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come da documentazione agli atti;

Che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data 5.5.2014, come risulta da dichiarazione del responsabile del procedimento.

Che l'esito della procedura di affidamento è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

PREMESSO QUANTO SOPRA

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che è parte integrante e sostanziale del presente contratto le stessi parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Generalità

La Sig.ra Levanto Ing. Giuseppa, nata Tusa il 25.7.1969, per conto del Comune intestato, nel seguito denominato " stazione appaltante" nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa Costruzioni Genco Giuseppe, con sede in Mussomeli (CL), che accetta, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare sita a Castel di Tusa – 5 aule.

Il presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per la stazione appaltante solo dopo che sarà stato approvato e

reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata dal Sig. Genco Giuseppe, formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, meglio descritti all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto. Forma parte integrante del presente contratto, anche se non allegato, il capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato, approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145. Per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori saranno applicate le norme del regolamento statale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, se non diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.

L'Impresa come sopra rappresentata indica quale direttore tecnico il Sig. Genco Giuseppe nato a Mussomeli il 7.01.1955 C.F. : GNC GPP A07 F830R e il Sig. Genco Bruno nato a Mussomeli il 10.7.1980 ed ivi residente in via Liguria n. 3, C.F. C.F. GNC BRN 80L10F830E.

Art. 2 – Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 1, del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale di cui all'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010 sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore, conservato agli atti dell'ufficio tecnico.

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di € 39.385,92 (trentanovemilatrecentoottantacinque/92), da assoggettarsi ad I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 946,49 (novecentoquarantasei

/49) ed € 19.184,80 diciannovemilacentottantaquattro/80) per costo manodopera. L'importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 59.517,21 (cinquantanovemilacinquecentodiciassette/21).

Art. 4 – Consegna lavori

La consegna dei lavori all'impresa appaltatrice verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto. La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006, come previsto all'art. 21 del capitolato speciale di appalto.

Art. 5 – Inizio dei lavori – Penale per il ritardo

L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 300,00. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione, come previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori la penale è applicata nei modi stabiliti dal capo 14 del capitolato speciale d'appalto nella misura dello 1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 – Impianto cantiere - Programma dei lavori – Ordine dei lavori

L'appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni due dalla data di consegna.

L'appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto. In linea generale l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante, come previsto all'art. 27 del capitolato.

Art. 8 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, come previsto al capo 15 del capitolato speciale d'appalto. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione lavori ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. In caso di opposizione dell'Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati al capo 28 del capitolato.

Art. 9 – Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

9.1. Garanzia fideiussoria del 46,6754%

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 ha costituito una garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata dalla Finanziaria Romana con sede in Roma, n. 06/01/21/2605050 in data 28.4.2014 per l'importo di € 13.890,00 (tredicimilaottocentonovanta/00) pari al 50% della cauzione definitiva essendo la ditta in possesso del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Tale polizza forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del raggiungimento del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

9.2 Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e dall'art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ha costituito una garanzia

mediante stipula di polizza della Elba Assicurazioni S.p.A., emessa dall'agenzia FENICE SRL di Paternò n. 565327 del 17.03.2014, integrata dall'appendice 1 emessa in data 23.4.2014 che tiene indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore per la somma di € 59.517,21 che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che forma parte integrante del contratto, anche se non allegata, e viene conservata agli atti della stazione appaltante controfirmata dalle parti.

9.3. Garanzia fidejussoria per il pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del DPR 207/2010, sarà disposto previa costituzione di garanzia fidejussoria, da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. L'appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso. Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art. 10 - Clausole di autotutela

La Ditta , in sede di partecipazione alla gara, ha reso le dichiarazioni di

obbligo di cui al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa” stipulato il 12.7.2005 e della circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Ass.to LL.PP. La stazione appaltante si riserva le facoltà di cui ai punti 1) e 2) di cui alla citata circolare 593/06.

Art. 11 – Pagamenti in acconto

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta l’ammontare dei lavori raggiunga la cifra di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento, come previsto all’art. 32 del capitolato speciale d’appalto.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato in giorni 45 (*quarantacinque*) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, previo accertamento della regolarità contributiva e secondo quanto stabilito nella circolare INPS n. 54/12 del 13.4.2012.

Art. 12 – Conto finale

La contabilità finale dei lavori verrà redatta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione, come previsto all’art. 43 del capitolato speciale d’appalto. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione per i provvedimenti di competenza. Trova applicazione quanto previsto all’art. 201 del citato Regolamento.

Art. 13 – Pagamenti a saldo

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, è pagata entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, disposto previa garanzia fideiussoria. Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del c.c., come previsto dall'art. 32 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 – Trattenute sui certificati di pagamento a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal fine è disposta la ritenuta a garanzia, nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 15 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5,6, 8 del capitolato generale d'appalto, agli artt. 4, 139, 165, 167 comma 8 del regolamento e agli altri specificati nel capitolato , nell'elenco prezzi o comunque in altri allegati di progetto sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi previsti al capo 29 del capitolato speciale d'appalto.

All'appaltatore incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un tecnico, come previsto al capo 26 del capitolato.

Art. 16 – Modalità e termini per il collaudo – Difformità e vizi d'opera - Manutenzione delle opere fino al collaudo.

Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall'inizio con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti all'Amministrazione, come previsto all'art. 44 del c.s.a. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione, ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. L'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, come previsto all'art.45 del c.s.a. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cure e spese dell'appaltatore, salvo l'anticipata consegna delle stesse opere all'Amministrazione come previsto dal capo 22 del capitolato.

Art. 17 – Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. Per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile non potrà essere superiore al 20 per cento, stante la

modalità di gara scelta (art. 122 comma 7 D.LGS. n. 163/2006) . I subappalti, i cottimi e i noli sono sottoposti alle condizioni di cui agli artt. 58, 59 del c.s.a.

Art. 18- Divieti e obblighi

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata inoltre qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per i tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, come previsto all'art. 60 del capitolato.

Art. 19 – Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la Segreteria di questo Ente sita in via Alesina n.36, ove saranno notificati tutti gli atti giudiziari che amministrativi inerenti il presente appalto.

La stazione appaltante rende noto:

che il CIG assegnato è il seguente: 55232981B3.

che il CUP assegnato al progetto è il seguente: I36D13000640002.

Tutti i pagamenti a favore dell'Impresa verranno effettuati sui seguenti c.c.b., dedicato alle commesse pubbliche, come da comunicazione agli atti:

- IBAN: IT 23 P 08975 83380 000000000864, acceso presso Banca di Credito Cooperativo "S. Giuseppe" - Agenzia di Mussomeli;
- IBAN: IT 75 T 01030 83380 000001137684, acceso presso Banca Monte dei Pachi di Siena - Agenzia n. 9585 di Mussomeli

Che la persona delegata ad operare su di essi è il Sig. Genco Giuseppe nato a Mussomeli il 07.01.1955 ed ivi residente in Via Liguria n. 3, C.F. GNC GPP 55A07 F830R.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto alla stazione appaltante ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati comunicati.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 20 – Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 21 – Definizione delle controversie

E' ammesso l'accordo bonario per le fattispecie di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, come previsto dall'art. 66 del capitolato. Non è consentito di ricorrere ad alcuna forma di procedimento arbitrale, come previsto all'art. 68 del c.s.a.

Art. 22 – Discordanze negli elaborati allegati al contratto

Qualora un allegato al contratto dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nel contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi allegati al contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – capitolato generale d'appalto;

Allegato B – capitolato speciale d'appalto;

Allegato C – elaborati grafici progettuali e relazioni;

Allegato D – elenco dei prezzi unitari;

Allegato E – piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;

Allegato F – cronoprogramma dei lavori;

Allegato G – le polizze di garanzia;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti elencati alle lettere B e D, firmati dalle parti e da me ufficiale rogante, si allegano al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Formano parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i documenti di cui alle lettere A, C, E, F, G, che, controfirmati dai contraenti, vengono conservati dalla stazione appaltante.

Art. 24 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Art. 25 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore, ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 e s.m.i., vistato dal Responsabile dei lavori nella qualità di Direttore Lavori. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 26 – Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 27 – Norme finali

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto.

Richiesto io Segretario, ufficiale rogante, ho dato lettura di questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 18 pagine a video, dichiarato dalle parti conforme alla loro volontà, previa rinuncia alla lettura degli allegati, per averne in precedenza preso cognizione, viene dagli stessi approvato e sottoscritto, unitamente agli allegati, e da a me segretario rogante, anche con firma digitale.

Il presente contratto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di n. 69 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto (n. 5) ed allegati (n. 59 sul capitolato speciale d'appalto e n. 5 sull'elenco prezzi), conservato agli atti dell'ufficio e con imposta di bollo per registrazione con procedura telematica assolta, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: F.to Giuseppa Levanto

PER L'IMPRESA: F.to Giuseppe Genco

IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Anna Angela Testagrossa